

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
CAMPANIA**

NAPOLI

RICORSO

Nell'interesse della Sig.ra **Concetta dell'Osso** nata a Napoli il 08/01/1957, residente in Casoria (NA), alla via Marco Rocco, 15 (C.F. DLLCCT57A48F839K), rapp.ta e difesa, giusta procura speciale in calce al presente atto, dall'Avv. Guglielmo Conca (C.F. CNCGLL67H06F839Q) con studio in Napoli, alla via Tommaso Caravita 10 presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata elegge domicilio telematico: guglielmoconca@legalmail.it estratto dai pubblici registri REGINDE.

L'Avv. Conca chiede che eventuali comunicazioni relative alla presente procedura vengano lui inoltrate al seguente numero di fax 081/5513524 ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: guglielmoconca@legalmail.it

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA – DIREZIONE GENERALE (C.F. 801852588) in persona del legale rapp.tep.t., dom.to ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli (C.A.P. 80134), alla via Diaz, 11

nonchè

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA – DIREZIONE GENERALE (C.F. 80039860632) in persona del legale rapp.tep.t., dom.to per la carica presso la sede dell'Ente in Napoli (C.A.P. 80142), alla via Ponte della Maddalena n. 55

ed inoltre

Sig.ra Patrizia Coppola residente in (C.A.P. 80126) Napoli, alla via Aida, 53

per l'annullamento e/o l'integrale riforma

previa sospensione

a) del Decreto Prot. n. AOOUSPNA.REGISTRO.UFFICIALE.U.0001802 del 20/02/2020, pubblicato in pari data, a firma del Dirigente dell'Ufficio VI dell'Ambito territoriale per la provincia di Napoli presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - quale articolazione periferica del M.I.U.R. - con il quale, all'esito del definitivo espletamento della procedura selettiva, per titoli, finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per almeno 10 anni, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi, bandito con Decreto dipartimentale n. 2200 del 6 dicembre 2019 a firma del Capo Dipartimento presso la direzione generale per il personale scolastico del M.I.U.R., veniva approvata la graduatoria provinciale di merito definitiva della suindicata procedura selettiva di merito formata secondo l'ordine del punteggio finale riportato dai candidati, ottenuto dalla somma dei punteggi relativi alla valutazione dei titoli culturali e di servizio dichiarati, nella parte in cui alla Sig.ra Dell'Osso non le risultano attribuiti a termini di bando **ulteriori 48 punti**; **b)** della graduatoria provinciale di merito definitiva relativa alle risultanze della procedura selettiva, per titoli, finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per almeno 10 anni, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi, come approvata dal Decreto impugnato sub **a)** e di questo costituente parte integrante nella parte in cui alla ricorrente, classificatasi al posto n.2028 con punti complessivi di 42,55 non le venivano riconosciuti, in sede di valutazione dei titoli posseduti, dichiarati e trasmessi **ulteriori 48 punti**; **c)** di ogni altro provvedimento preordinato, consequenziale e/o connesso con quelli che precedono, in ogni caso lesivo degli interessi della ricorrente tra

cui, in particolare e per quanto di ragione: 1) la graduatoria provinciale di merito provvisoria approvata con decreto prot. A00USPAV.REGISTRO UFFICIALE.U.0000477 del 13/02/2020, pubblicato il 14/02/2010; 2) i provvedimenti di riesame della Commissione esaminatrice dei reclami presentati dai vari candidati, trasmessi all'esito della pubblicazione della graduatoria provinciale di merito provvisoria (verbali numeri e data sconosciuti) con i quali la Commissione di concorso ovvero la sua articolazione interna ha ritenuto di non scrutinare il riesame presentato dall'odierna deducente confermando nella graduatoria definitiva il deteriore punteggio già attribuito (42,55) in sede di graduatoria provvisoria

nonché per l'accertamento e declaratoria

dell'interesse della ricorrente

a vedersi attribuiti, previa rettifica dell'attuale punteggio, ulteriori 48 punti (totale 90,55) rispetto a quelli illegittimamente riconosciute in sede di pubblicazione della graduatoria definitiva (totale 42,55), in ragione dell'omessa e/o carente valutazione dei titoli di servizio posseduti e dichiarati in sede di reclamo di cui al punto B.3 della Tabella valutazione titoli - allegato A/1 al Decreto dipartimentale n. 2200 del 6 dicembre 2019 (*lex specialis*) - al fine di poter, con espresso riferimento alla graduatoria definitiva già pubblicata, sopravanzare dalla posizione n. 2028, attualmente ricoperta, alla posizione n. 232.

FATTO

Con Decreto dipartimentale n. 2200 del 6 dicembre 2019 a firma del Capo Dipartimento presso la direzione generale per il personale scolastico del M.I.U.R veniva indetta una procedura selettiva, per titoli, finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per almeno 10 anni, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi.

Trattasi in buona sostanza di procedura selettiva finalizzata alla c.d. <<internalizzazione>> di quanti abbiano in passato svolto presso enti datoriali privati (ditte di pulizie ed altri servizi ausiliari, titolari di contratti di appalto con istituzioni scolastiche statali) funzioni e/o mansioni tipologicamente affini a quelle proprie del profilo di collaboratore scolastico nei cui ruoli i candidati vincitori verranno fatti confluire.

Ebbene, entro i termini di rito ed avvalendosi della modalità di inoltro telematico “Istanza Polis” (m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.0048167.03-01-2020), la Sig.ra dell’Osso chiedeva di concorrere per la provincia di Napoli relativamente alla quale il decreto dipartimentale di indizione della procedura prevedeva l’assunzione (c.d. <<internalizzazione nel comparto Scuola, dei cc.dd. LSU – Lavoratori socialmente utili>>) per il profilo di collaboratore scolastico - di un minimo di 479 unità da contrattualizzare a tempo indeterminato e di un massimo di 1826 unità da contrattualizzare a tempo parziale (cfr. art. 3 del bando).

All’esito della valutazione dei titoli dichiarati da ciascun candidato in sede di domanda, in data 14 febbraio 2020 veniva pubblicato il Decreto prot. A00USPAV.REGISTRO UFFICIALE.U.0000477 del 13/02/2020 di approvazione della graduatoria provinciale di merito provvisoria

Ebbene nel prefato ambito la ricorrente si avvedeva di essere stata collocata al posto n. 2016 con punteggio complessivo di 42,55 (punti 6 per i titoli culturali e punti 36,55 per i titoli di servizio) non risultandole attribuiti ulteriori punti 48 (8 x i sei anni di servizio dal 2001 al 2007).

Invero la stessa ricorrente si avvedeva che l’omessa attribuzione era dipesa da un errore materiale nel quale era suo malgrado incorsa in sede di compilazione telematica della domanda di partecipazione:

<<l’aver erroneamente indicato nell’apposita sezione B.3 il servizio prestato a tempo indeterminato presso la COOPLAT – COOPERATIVA LAVORATORI AUSILIARI DEL TRAFICO L.A.T. –

SEDE FIRENZE, in precedenza denominata S. COOP. R.L. SCALFA per mutamento della ragione sociale, dal 01/07/2007 al 31/03/2014 invece che dal 01/07/2001 al 31/03/2014: in buona sostanza indicando un 7 (2007) in luogo di un 1 (2001) quale *dies a quo* o decorrenza iniziale del periodo di lavoro prestato presso la medesima Cooperativa.

A cagione del predetto errore materiale, determinato probabilmente dalla scarsa dimestichezza con la strumentazione telematica, l'unica ammessa per l'inoltro della domande di partecipazione alla selezione in discorso, la ricorrente in data 17 febbraio 2020 (nel termine di rito di 3 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria avvenuta in data 14/02/2020) - inoltrava reclamo ad hoc significando le circostanze dell'errore materiale, indicando la corretta decorrenza del periodo lavorativo da valutare (01/07/2001 e non 01/07/2007) e la relativa documentazione giustificativa (certificati di servizio e estratto contributivo).

Ciò nonostante il suo reclamo non veniva in alcun modo scrutinato dalla commissione esaminatrice - quando invece per decine di omologhi reclami la stessa commissione provvedeva ad emendare in *melius* il punteggio di quanti fossero incorsi nel medesimo errore materiale - di tal chè, in sede di graduatoria definitiva, il punteggio assegnatole rimaneva invariato (42,55) con leggero indietro della posizione (da 2016 a 2028).

Ebbene non vi è dubbio che i provvedimenti come in epigrafe impugnati sono illegittimi alla stregua dei seguenti motivi in

DIRITTO

I - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO A CAGIONE DELL'ERRONEA E/O OMESSA APPLICAZIONE DEI PARAMETRI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DI SERVIZIO DI CUI ALLA TABELLA ALLEGATA AL BANDO DI CONCORSO APPROVATO CON D.D.G. 85 DEL 01/02/2018 - ERRONEA

**VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO –
DIFETTO DI ISTRUTTORIA - MANIFESTA INGIUSTIZIA**

Come già riferito in punto di fatto la ricorrente, all'indomani della pubblicazione della graduatoria provinciale di merito provvisoria, provvedeva al formale inoltro di apposito reclamo in data 17/02/2020 (ricevuta di accettazione n. 08772) educando l'organo accertatore in ordine all'errore materiale nel quale era suo malgrado incorsa (erronea indicazione nella sezione B.3 della domanda di partecipazione del periodo di servizio prestato a tempo indeterminato presso la COOPLAT – COOPERATIVA LAVORATORI AUSILIARI DEL TRAFICO L.A.T. – SEDE FIRENZE in precedenza denominata S. COOP. R.L. SCALFA per mutamento della ragione sociale: anziché indicare **01/07/2001-31/03/2014**, indicava la seguente decorrenza 01/07/2007-31/03/2014.

L'errore materiale è in buona sostanza consistito nello scrivere un 7 (2007) in luogo di un 1 (2001), determinandosi in tal modo, a suo detrimento, una omessa valutazione di ben 6 anni di servizio prestato a tempo indeterminato, che, a termini di valutazione dei titoli di servizio di cui al paragrafo B.3 della tabella allegata alla lex specialis, avrebbe dovuto comportare il riconoscimento di ben 48 punti in più (punti 8 per ciascuno dei 6 anni di servizio erroneamente non indicati in sede di domanda ma precipuamente specificati e dimostrati con il più probante corredo documentale del caso - certificati di servizio ed estratto contributivo Inps) in sede di reclamo **inopinatamente non scrutinato**.

La giurisprudenza formatasi sul punto avalla l'impianto motivazionale testè riferito essendosi ritenuto, in sede di deliberazione di fattispecie totalmente sovrapponibili a quella che odiernamente ci occupa, quanto segue:

<< Nel merito, il ricorso è fondato. Come già rilevato in sede cautelare, la ricorrente ha commesso un mero materiale errore nel compilare la domanda, e pertanto avrebbe dovuto essere concesso il beneficio dell'errore scusabile.

Tale orientamento è stato ribadito in diversi precedenti di questa Sezione: “La richiesta di rettificare l’evidente errore materiale, in rapporto a una domanda pacificamente depositata nei termini, avrebbe senz’altro dovuto essere accolta dalla pubblica amministrazione non solo coerentemente con i canoni di buona fede e di buona amministrazione (art. 97 Cost.) che devono improntare l’azione della P.A., ma anche secondo gli ordinari canoni di interpretazione degli atti giuridici.

Seppure la domanda di concorso è un atto del tutto particolare per il formalismo che necessariamente la contraddistingue, trovano, infatti, applicazione le regole per l’interpretazione degli atti unilaterali (artt. 1324 c.c.), secondo cui «le clausole ... si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo il senso che risulta dal complesso dell’atto» (1363 c.c.) e, comunque, l’interpretazione deve essere improntata al canone di buona fede (art. 1366 c.c.).

*Orbene, appare evidente che, una volta ricevuta la segnalazione dell’errore, la P.A. avrebbe ben dovuto interpretare la domanda come riferita univocamente al settore AD02 (scienze motorie) piuttosto che a quello, del tutto diverso, AD04 (italiano, storia e geografia); la diversa opinione sostenuta dalla P.A. nella propria relazione - legata, peraltro, alla ‘rigidità’ connaturata al sistema informatico di ricezione delle domande - appare, in tal senso, contraddistinta da eccessivo formalismo.” (Tar Campania, Napoli, Sez. IV, n. 5325/2016).>> (cfr. **T.A.R. Campania, Napoli – Sez. IV[^], sentenza n. 5824/2016; idem T.A.R. Lazio, Roma – Sez. Terza ter n. 2188/2017).***

Ed ancora più recente, in termini sostanzialmente confermativi si è ritenuto che:

<< Un evidente errore materiale nella fase finale della compilazione della domanda di partecipazione ad un concorso, trasmessa in modalità telematica, firmata nel fac - simile e carente di dichiarazioni non essenziali ai fini dell’ammissione, se non addirittura già rese in altre parti della medesima domanda quale premessa “consapevole che in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci decadrà dai benefici eventualmente conseguiti, fatte salve le responsabilità penali, secondo quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai

*sensi degli articoli 46 e 47 del suddetto decreto", può essere sanato con il riconoscimento del beneficio dell'errore scusabile>> (cfr. **T.A.R. Campania, Napoli-sez. V^ n. 1000/2020**).*

DOMANDA INCIDENTALE DI SOSPENSIONE

Il *fumus boni juris* si evince dalla parte motiva del ricorso. Il *periculum in mora* che consegue all'esecuzione dei provvedimenti impugnati ne impone la sospensione. Consideri in particolare l'Ecc.mo Collegio come l'allocatione di una migliore posizione nella graduatoria generale finale nei termini suindicati determinerebbe indiscutibili vantaggi circa sia la tipologia della contrattualizzazione (a tempo indeterminato e non *part-time*) sia la scelta della sede da assegnarsi a cura dell'Ufficio Scolastico Regionale competente, in prossimità dell'apertura del prossimo anno scolastico.

P.Q.M.

voglia l'Ecc.mo Collegio adito accogliere il ricorso in uno con l'incidentale domanda di sospensione con ogni altra conseguenza di legge con particolare riferimento ad ogni ulteriore spesa documentata e documentabile necessaria per l'intrapresa procedura giudiziale oltre all'attribuzione in favore del procuratore antistatario delle spese e competenze di giudizio. Ai fini del pagamento del contributo unificato si comunica che nulla è dovuto giusta dichiarazione reddituale di esenzione che si allega.

Napoli.

Avv. Guglielmo Conca